

ASpI e mini-ASpI: l'Inps individua i destinatari e detta le istruzioni per i datori di lavoro

di Nicola Porelli

L'articolo 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione: l'ASpI e la mini-ASpI (ASpI, assicurazione sociale per l'impiego).

Con le Circolari n. 140 del 14 dicembre 2012 e n. 142 del 18 dicembre 2012, l'Inps ha fornito le "istruzioni operative" per i beneficiari e i datori di lavoro relativamente alla nuova indennità per la disoccupazione involontaria.

Si sotto riparta una scheda riepilogativa delle circolari sopracitate suddivisa in tre parti:

- parte generale (premessa, parte comune);
- prima parte: l'indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI;
- seconda parte: aspetti di carattere contributivo.

Fonti	Art. 2, Legge 28 giugno 2012, n. 92 , c.d. riforma del mercato del lavoro. Circolare Inps n. 140 del 14 dicembre 2012. Circolare Inps n. 142 del 18 dicembre 2012.
PARTE GENERALE	
Premessa	L'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2013 . La sua funzione è di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. Tale nuova assicurazione sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria non agricola ordinaria con requisiti normali e l'indennità di disoccupazione speciale edile (dal 2017 anche l' indennità di mobilità) e si caratterizza per: <ul style="list-style-type: none">- l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati;- l'aumento della misura e della durata delle indennità;- un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive. Oltre all'ASpI la legge introduce, altresì, un'ulteriore nuova misura (mini-ASpI), destinata a sostituire la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
Ambito di	Sono obbligatoriamente assicurati all'ASpI i lavoratori dipendenti

<p>applicazione</p> <p>Assicurati</p> <p>Esclusioni</p>	<p>appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato; - apprendisti; - soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001; - dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche; - soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70; - le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. <p>Sono esclusi dalla disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; - i giornalisti professionisti e pubblicisti - iscritti all'Albo professionale - nonché i praticanti giornalisti - iscritti nell'apposito Registro - titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica, in quanto tutelati da apposita assicurazione obbligatoria gestita dall'INPGI; - religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, nonché di terzi; i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari; - lavoratori subordinati a carattere stagionale; - operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa; - i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.
<p>PRIMA PARTE: indennità di disoccupazione ASpi e mini-ASpi</p>	
<p>Base di calcolo e misura</p>	<p>Base di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive - retribuzione imponibile esposta in uni-emens), - divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale, - e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. <p>L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, così determinata, ed è pari al 75 per cento nei casi in cui quest'ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.</p>

	<p>All'indennità non si applica il prelievo contributivo previsto per gli apprendisti.</p> <p>All'indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.</p>
<p>Durata della prestazione</p>	<p>L'indennità per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:</p> <p>a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; - dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; <p>b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; - dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; - quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; <p>c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; - dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; - sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. <p>A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data:</p> <p>a) per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell'arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione;</p> <p>b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell'arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.</p>

<p>Presentazione della domanda</p>	<p>I lavoratori aventi diritto devono presentare apposita domanda esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.</p> <p>Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; b. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria; c. data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; d. ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; e. ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; f. trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
<p>Decorrenza della prestazione</p>	<p>L'indennità di disoccupazione ASpI spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno; 2. dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno; 3. dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all'INPS ma al centro per l'impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità; 4. dalle date di cui alle lettere c); d); e); f) del precedente punto qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
<p>Nuova attività lavorativa in corso di prestazione</p>	<p>Nuovo contratto di lavoro subordinato</p> <p>La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione.</p> <p>In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi.</p> <p>Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa.</p> <p>Lavoro accessorio</p> <p>Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso di un anno solare (rivalutati</p>

	<p>annualmente – ISTAT).</p> <p>Per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.</p> <p>L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.</p> <p>Lavoro autonomo</p> <p>In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.</p> <p>La procedura provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.</p>
<p>Decadenza dell'indennità</p>	<p>Il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perdita dello stato di disoccupazione; b) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi; c) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione prevista; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. <p>Secondo la legge di riforma sono considerate ipotesi di decadenza anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti (D.Lgs n. 181/2000), o non la regolare partecipazione; g) la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto. <p>Le ipotesi f) e g) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile</p>

	mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Anticipazione dell'indennità	In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 , il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento - pari al numero di mensilità non ancora percepite - al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Disciplina indennità di disoccupazione mini-ASpI	La mini-ASpI è la prestazione che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013. Sono destinatari della prestazione tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro in forma subordinata come sopra individuati e che involontariamente abbiano perduto tale occupazione. All'indennità di disoccupazione mini-ASpI si applica la stessa disciplina dell'indennità di disoccupazione ASpI per quanto attiene a: a. destinatari; b. stato di disoccupazione; c. retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione; d. misura della prestazione; e. decorrenza della prestazione; f. modalità e tempi di presentazione della domanda; g. svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio; h. decadenza dall'indennità (si specifica che per la mini-ASpI, nell'ipotesi della lettera b) – decadenza dell'indennità - sopra riportata, la durata del nuovo contratto di lavoro subordinato deve essere superiore a cinque giorni); i. anticipazione dell'indennità.
Requisiti mini-ASpI	L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: a. possano far valere lo status di disoccupato; b. possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l'assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Si chiarisce che non è richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.
Durata della prestazione mini-	L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti

<p>Aspi</p> <p>Sospensione della prestazione</p> <p>Definizione del trattamento da porre in pagamento</p> <p>Revoca giudiziale delle prestazioni</p> <p>Prestazioni accessorie</p>	<p>la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. La disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.</p> <p>In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.</p> <p>Si precisa che, in presenza di una domanda di indennità di disoccupazione ASpI per la quale non risultino soddisfatti i requisiti per il diritto, a fronte di esplicita indicazione da parte del lavoratore richiedente da esprimersi secondo le modalità riportate nella domanda telematica, saranno verificati, in alternativa, i presupposti per la concessione ed il pagamento dell'indennità di disoccupazione mini-ASpI.</p> <p>Con la sentenza di condanna per i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazione di stampo mafioso, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni tra cui l'indennità di disoccupazione. Le prestazioni di ASpI e mini-ASpI soggiacciono a tali disposizione e pertanto le sedi territoriali daranno attuazione a tali provvedimenti.</p> <p>Per i periodi di fruizione dell'indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Tali contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.</p> <p>Resta confermato il diritto all'assegno per il nucleo familiare per le due indennità.</p>
<p>Ricorsi</p>	<p>Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento. Il ricorso va presentato telematicamente entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo.</p> <p>Trova altresì conferma l'applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione che si ricorda decorre in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;

	<ul style="list-style-type: none"> - dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione; - dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni; - dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
Regime fiscale	<p>Le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, essendo sostitutive di retribuzione, sono assoggettate a imposizione come redditi di lavoro dipendente.</p> <p>Pertanto, l'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, opererà sulle somme erogate a titolo di indennità ASpI e mini-ASpI le ritenute IRPEF rilasciando la prescritta documentazione fiscale (CUD).</p> <p>L'Istituto, inoltre, provvederà qualora richiesto, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sul reddito complessivo.</p>
Istituti in vigore	<p>Alle prestazioni oggetto della presente circolare si applicano, per quanto non previsto espressamente dalla legge di riforma e in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.</p>
SECONDA PARTE: ASpI aspetti di carattere contributivo	
Contributo ordinario	<p>Dal 1° gennaio 2013 il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpI e mini ASpI, posto a carico dei datori di lavoro, è pari all'1,31% della retribuzione imponibile (<u>già contributo contro la disoccupazione involontaria</u>).</p> <p>Tale aliquota è incrementata del contributo dello 0,30% (finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).</p> <p>Quindi, dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all'1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile.</p> <p><u>N.B.</u> nella generalità dei casi non vi è un aumento contributivo, in quanto la contribuzione per finanziare l'Aspi veniva già versata, precedentemente al 01.01.2013, dai datori di lavoro ai fondi sopracitati. Per gli apprendisti si veda sotto.</p>
Riduzione del contributo ordinario	<p>Per tale contribuzione trovano applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro (art. 120 L. 388/2000 e 266/2005).</p>
Apprendisti	<p>Per il personale apprendista, invece, dal 1° gennaio 2013, a carico del datore di lavoro, viene previsto un contributo pari all'1,31% + 0,30 %, per un totale del 1,61% della retribuzione imponibile, in analogia a</p>

	<p>quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti. Su tale contributo non opera lo sgravio contributivo totale. Sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005.</p>
<p>Contributo addizionale</p> <p>Esclusioni</p> <p>Restituzione del contributo addizionale</p>	<p>Dal 1° gennaio 2013 la L. n. 92/2012 introduce un contributo addizionale, pari all'1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.</p> <p>Per effetto di tale disposizione, la contribuzione complessivamente dovuta per l'Aspi si attesterà in misura pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del contributo.</p> <p>Tale contributo addizionale riguarderà tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio 2013.</p> <p>Tale contributo non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:</p> <p>a) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché - per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; c) apprendisti; d) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>La legge prevede la restituzione, nel limite massimo di sei mensilità, del contributo addizionale (1,40%) ai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato.</p> <p>La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato.</p> <p>In tal caso, tuttavia, opererà una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.</p>
<p>Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle</p>	<p>È previsto che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro siano tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.</p> <p>Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di</p>

<p>dimissioni</p>	<p>apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.</p> <p>Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del predetto contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91.</p> <p>Inoltre, il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL; - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. <p>Per i criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento si attendono successive indicazioni da parte dell'INPS.</p>
<p>Modalità di compilazione del flusso UniEmens</p>	<p>Allo scopo di recepire le innovazioni normative, si è reso necessario ampliare i valori ammessi nell'elemento <Qualifica3> di <DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens e precisamente:</p> <p>Valore / Significato A / Tempo determinato o contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti (decorrenza 01/2013); T / Stagionale assunto per attività di cui al D.P.R. n.1525/1963 (decorrenza 01/2013) G / Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011 (decorrenza 01/2013).</p> <p>Per il recupero del contributo addizionale dell'1,40% è stato istituito il nuovo codice causale “L810” – avente il significato di “Recupero contributo addizionale art.2, comma 30, l. n. 92/2012” – nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale (utilizzabile dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che ne realizza il titolo).</p>

Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow